

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4269 del 22/08/2018
Oggetto	DITTA MASERATI ENERGIA S.R.L. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA - EX D. LGS. 387/2003 - PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO, NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC) - LOC. BERLASCO, DI UN'UNITÀ DI UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO, DA IMMETTERE NELLA RETE DI TRASPORTO SNAM RETE GAS SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4466 del 22/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DITTA MASERATI ENERGIA S.R.L. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA – EX D. LGS. 387/2003 - PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO, NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC) – LOC. BERLASCO, DI UN'UNITÀ DI UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO, DA IMMETTERE NELLA RETE DI TRASPORTO SNAM RETE GAS SPA.

LA DIRIGENTE

Premesso che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visto in particolare quanto previsto al Titolo II, Capo I, Sezione II (Funzioni in materia di Ambiente ed Energia. Agenzia per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna) e all'art. 69 "Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso" della sopra citata L.R. 13/2015;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 8/6/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento;

Richiamate le seguenti disposizioni normative ed indicazioni procedurali:

- il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L. 23.8.2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L. 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art. 12 che:
 1. prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
 2. dispone che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 10.9.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la L.R. 23.12.2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la nota della Regione Emilia Romagna n. 121266 di prot. del 16/5/2011;

Atteso che la Provincia di Piacenza aveva rilasciato, con Determinazione Dirigenziale n. 1077 del 7.6.2013, modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2085 del 16.10.2014 e Determinazioni Dirigenziali di ARPAE nn. DET-AMB-2016-5036 del 14/12/2016, DET-AMB-2017-3876 del 21/07/2017 e DET-AMB-2018-3440 del 5/7/2018, l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di due sezioni di digestione anaerobica e relative linee di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'impianto di compostaggio sito in Comune di Sarmato (PC) – loc. Berlasco;

Vista l'istanza presentata in data 02/11/2017, assunta al prot. Arpae di Piacenza con n. 13748, con cui il rappresentante legale della ditta MASERATI ENERGIA SRL ha richiesto la modifica sostanziale di detta autorizzazione per la sostituzione della sezione di cogenerazione con un'unità di upgrading per la produzione di biometano, da immettere in rete di trasporto gestita da SNAM RETE GAS SPA;

Vista altresì la concomitante istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avanzata dalla ditta MASERATI ENERGIA SRL, presentata tramite portale regionale "IPPC-AIA" in data 2/11/2017 e assunta al protocollo dell'Arpae di Piacenza n. 13748 e n. 13815;

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 1341 del 19/09/2017, a conclusione del procedimento di verifica (screening), è stata disposta l'esclusione dall'ulteriore procedura di V.I.A. per il progetto in esame;

Dato atto del seguente iter istruttorio:

- a seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra la SAC dell'Arpae di Piacenza ha comunicato, con nota n. 14478 di prot. del 17/11/2017, di non ravvisare le condizioni per l'avvio del relativo procedimento in quanto la documentazione risultava mancante del progetto relativo alle opere connesse, dell'attestazione di disponibilità dei terreni su cui saranno realizzate tali opere connesse, del certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali ricadenti nell'ambito territoriale del Comune di Borgonovo V.T. e dell'elenco degli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto;
- la Ditta proponente ha presentato la documentazione a completamento dell'istanza in data 1/12/2017, prot. Arpae n. 15148;
- con nota n. 15555 di prot. del 12/12/2017 la SAC dell'Arpae di Piacenza ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica – ex. D. Lgs. 387/2003 – che comprende anche la relativa modifica sostanziale dell'AIA vigente, per la parte di interesse;
- con nota n. 828 di prot. del 19/1/2018 la SAC dell'Arpae di Piacenza ha comunicato l'indizione della conferenza di servizi decisoria convocando la prima riunione per il giorno 01/02/2018. Durante la riunione è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa sia da parte della proponente Ditta MASERATI ENERGIA SRL, che da parte della Ditta SNAM RETE GAS SPA per la parte di opere connesse da ricomprendere nella medesima autorizzazione unica;
- la Ditta proponente, con nota n. 4533 di prot. del 19/3/2018, ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni, nota positivamente riscontrata dall'Arpae con prot. n. 4844 del 22/3/2018;
- la Ditta MASERATI ENERGIA SRL ha presentato le integrazioni richieste in data 26/3/2018, prot. Arpae n. 5040. Ha inoltre presentato ulteriore documentazione tecnica in data 16/7/2018, prot. Arpae n. 11164;
- la Ditta SNAM RETE GAS SPA ha presentato le integrazioni richieste in data 18/4/2018, prot. Arpae n. 6447;
- in data 13/7/2018 si è tenuta la riunione conclusiva della conferenza di servizi, in cui si è avuta l'espressione di parere favorevole al rilascio, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni indicate nel successivo dispositivo, della presente autorizzazione unica, la quale include:
 1. modifica dell'autorizzazione integrata ambientale – per la parte relativa alla gestione del rifiuto finalizzata alla produzione di biometano - comprendete anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per il trattamento dei rifiuti (e le relative autorizzazioni di carattere edilizio), l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale e l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera;

2. titoli edilizi per la realizzazione delle modifiche progettate all'impianto, non compresi nell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al punto precedente;
3. assenso alla costruzione e gestione del metanodotto per la consegna del biometano prodotto dall'impianto alla rete gestita da SNAM RETE GAS SPA;
4. nulla osta demaniali di competenza del Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio Infrastrutture e del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna – SM Ufficio Personale, Logistica Alloggi e Servizi Militari
5. nulla osta alla costruzione delle tubature metalliche sotterranee di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali – Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Settore III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche;

Rilevato che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, così come ricordato anche con nota della SAC di Arpae n. 2375 di prot. del 14/2/2018, *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica ..."*;

- i lavori in progetto di allaccio alla rete di trasporto del gas, di pertinenza di SNAM RETE GAS SPA, si configurano come opere connesse, assoggettate pertanto alla disciplina sopra richiamata;

Preso atto dei seguenti assensi/comunicazioni relativi alla realizzazione delle opere in progetto:

- nota del Comune di Sarmato del 31/1/2018, prot. 752, con cui è stato reso noto che il progetto in argomento non interessa zone paesaggistiche vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte Terza e pertanto non deve essere rilasciata Autorizzazione Paesaggistica;
- nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con cui è stato comunicato che non risultano procedimenti in itinere relativi alla verifica di interesse culturale ex art. 12 del D. Lgs. 42/2004 di beni siti in Comune di Sarmato. Inoltre, dal punto di vista archeologico, non sono stati rilevati elementi ostativi alla realizzazione del progetto;
- nulla osta comunicato con nota del Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio Infrastrutture datata 27/4/2018 prot. M_D MARNORD0014001;
- nulla osta rilasciato alla ditta MASERATI ENERGIA SRL dal Ministero dello Sviluppo Economico – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche in data 28/5/2018, prot. n. 93000;
- nulla osta rilasciato alla ditta SNAM RETE GAS SPA dal Ministero dello Sviluppo Economico – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche in data 4/7/2018, prot. n. 116268;
- nulla osta comunicato con nota del Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" - Ufficio Personale, Logistico, Alloggi e Servizi Militari datata 9/7/2018, prot. 10573;
- nota del Comune di Sarmato del 13/7/2018, prot. 5122, con cui è stato espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico, edilizio e ambientale all'istruttoria di cui trattasi;

Considerato che, con riferimento alla mancata partecipazione del rappresentante del Comune di Borgonovo V.T. alle riunioni della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 – ter c. 7 della L. 241/1990 *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ..."* non avendo rappresentato motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

Dato atto che la Ditta proponente ha provveduto al versamento della tariffa istruttoria, così come prevista dal Tariffario Arpae;

Verificato, alla luce dell'attività istruttoria condotta mediante la conferenza di servizi appositamente indetta, che sussistono le condizioni per il rilascio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, della modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un'unità di upgrading per la produzione di biometano, da immettere nella rete di

trasporto gestita da SNAM RETE GAS SPA, da realizzarsi nell'esistente stabilimento adibito al compostaggio di rifiuti, sito in Comune di Sarmato (PC) loc. Berlasco;

Dato atto che nel presente provvedimento confluiscono le seguenti autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso:

- modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale – per la parte relativa alla gestione del rifiuto finalizzata alla produzione di biometano - comprendete anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per il trattamento dei rifiuti (e le relative autorizzazioni di carattere edilizio), l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale e l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4219 del 20/07/2018;
- titoli edilizi per la realizzazione delle modifiche progettate all'impianto, compresi nell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al punto precedente;
- assenso alla costruzione e gestione del metanodotto per la consegna del biometano prodotto dall'impianto alla rete gestita da SNAM RETE GAS SPA;
- nulla osta demaniali di competenza del Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio Infrastrutture e del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna – SM Ufficio Personale, Logistica Alloggi e Servizi Militari;
- nulla osta alla costruzione delle tubature metalliche sotterranee di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali – Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Settore III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche;

Vista la documentazione agli atti;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 8/6/2018 e alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento di Arpae per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, a seguito delle risultanze istruttorie sopraesposte, che sussistono le condizioni per il rilascio della modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione delle opere indicate in oggetto

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1. **approvare**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, il progetto presentato dalla Ditta **MASERATI ENERGIA SRL**, avente sede in Comune di Sarmato Loc. Berlasco (C.F. 01722820337), relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano , da immettere nella rete di trasporto di SNAM RETE GAS SPA, nell'impianto di compostaggio sito presso la sede medesima;
2. **autorizzare**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, la Ditta **MASERATI ENERGIA SRL** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui al precedente punto 1. così come risultante dalla documentazione tecnica presentata dalla Ditta proponente in allegato all'istanza richiamata in premessa ed alle successive integrazioni, nel rispetto dei limiti e prescrizioni di seguito indicati;
3. **autorizzare**, ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e della L.R. 26/2004, la ditta **SNAM RETE GAS SPA** alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture di pertinenza connesse alla realizzazione dell'impianto per l'immissione diretta del biometano nella rete di distribuzione gas naturale gestita

dalla medesima SNAM RETE GAS SPA, così come risultante dalla documentazione tecnica presentata dalla Ditta proponente in allegato all'istanza richiamata in premessa ed alle successive integrazioni;

4. **stabilire** che l'autorizzazione all'esercizio delle opere di cui sopra ha una validità di 20 anni, in conformità alla prevista vita tecnica dell'impianto indicata dalla Ditta proponente, decorrenti dalla data di fine lavori comunicati dalle Ditte MASERATI ENERGIA SRL e SNAM RETE GAS SPA;
5. **dare atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'opera indicata in oggetto:
 - a) modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale – per la parte relativa alla gestione del rifiuto finalizzata alla produzione di biometano - comprendete anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per il trattamento dei rifiuti (e le relative autorizzazioni di carattere edilizio), l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale e l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4219 del 20/08/2018;
 - b) titoli edilizi per la realizzazione delle modifiche progettate all'impianto, compresi nell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al punto precedente;
 - c) assenso alla costruzione e gestione del metanodotto per la consegna del biometano prodotto dall'impianto alla rete gestita da SNAM RETE GAS SPA;
 - d) nulla osta demaniali di competenza del Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio Infrastrutture e del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna – SM Ufficio Personale, Logistica Alloggi e Servizi Militari;
 - e) nulla osta alla costruzione delle tubature metalliche sotterranee di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali – Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Settore III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche;
6. **stabilire** inoltre che dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. la produzione oraria massima di biometano, come dichiarata dal gestore, è pari a 613 Nm³/h, corrispondente a circa 646 Sm³/h (lo standard metro cubo è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura - 15 °C - e pressione - 1.013,25 millibar);
 2. la capacità produttiva dell'impianto di produzione di biometano, intesa come la produzione oraria nominale di biometano, è pari a 560 Nm³/h, corrispondente a circa 590 Sm³/h, come deve risultare come dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas;
 3. per minimizzare gli impatti sull'ambiente, il gestore dovrà mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
 4. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e l'emissione di polveri in atmosfera sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;
 5. la rete idrica antincendio, chiusa ad anello, dovrà essere alimentata da almeno due pompe antincendio, una di riserva all'altra, e da una riserva idrica idonea ad assicurare il funzionamento contemporaneo di metà degli idranti, in conformità a quanto previsto dall'art. 2.14 del DM 24.11.1984;
 6. dovranno essere integralmente osservate le regole tecniche di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI);
 7. dovranno essere attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10.3.1998;
 8. gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro lo scariche atmosferiche dovranno essere realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68;
 9. nei luoghi di lavoro dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 10. prima dell'entrata in funzione dei nuovi impianti, dovrà essere predisposto il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori, valutando in particolare il rischio biologico, chimico e infortunistico (es. rischi di caduta degli operatori e di ribaltamento dei veicoli motorizzati) ai sensi del D.Lgs. 81/08;

11. secondo le norme del DM 388/03 e del D.Lgs. 81/08 i lavoratori dovranno essere formati come addetti al primo soccorso e dovrà essere collocata presso l'impianto un'idonea cassetta di primo soccorso;
12. i lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2018, così come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3440 del 05/07/2018, salvo proroga da richiedere prima di tale termine;
13. dell'inizio dei lavori e della conclusione dovrà essere data comunicazione al Comune interessato, all'Arpa di Piacenza ed all'AUSL di Piacenza;
14. la messa in esercizio dell'impianto deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità (ove necessario) o dalla verifica di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato da espletarsi a cura del Comune interessato;
15. alla fine della prevista vita tecnica dell'impianto, attualmente quantificata dal richiedente in circa anni 20, dovrà essere attuato il ripristino dell'area occupata dall'impianto medesimo e delle opere accessorie fino all'impianto di rete nel rispetto delle previsioni progettuali e delle vigenti normative ambientali, edilizie, urbanistiche e di sicurezza;
16. per quanto attiene la durata della garanzia fideiussoria, non coincidente con l'intero periodo di validità del presente provvedimento, entro il termine massimo del 10/9/2023 – pena decadenza della presente modifica dell'autorizzazione in caso di inadempimento - dovrà essere prodotta da parte della Ditta Maserati Energia srl una nuova garanzia fideiussoria, oppure una appendice a quella attuale, per il prolungamento della scadenza in conformità alle normative vigenti. La Ditta dovrà inoltre fornire idonea analisi in merito alla rivalutazione dei costi del piano di smaltimento e del valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino, sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni;
17. deve essere rispettato quanto disposto dagli artt. 20 comma 1 e 90 comma 1 del D.Lgs. 42/2004;
18. ogni modifica all'impianto di produzione di biogas e biometano dovrà essere sottoposta alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
19. dovranno essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica dei Comuni di Sarmato e Borgonovo V.T. come previsto dalla L. 447/95 e dal DPCM 1.3.1991 e smi. In caso si verifichi la necessità di superare tali limiti in fase di cantiere dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i recettori sensibili oppure, trattandosi di attività temporanea, dovrà essere richiesta apposita deroga ai Comuni, così come previsto dalla DGR 45/2002. Successivamente alla messa in esercizio, a conferma dell'avvenuto raggiungimento delle condizioni di rispetto normativo e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della DGR 673/04 dovrà essere realizzato, a lavori ultimati, il cosiddetto "collaudo acustico", consistente nella verifica post-operam dei livelli sonori (assoluti e differenziali) effettivamente presenti sia nel tempo di riferimento diurno, sia nel tempo di riferimento notturno. L'esito di tali accertamenti dovrà essere trasmesso ai Comuni di Sarmato e Borgonovo V.T. nonché all'Arpa sez. Prov.le di Piacenza;
20. le caratteristiche del manufatto di immissione delle acque reflue nel canale consortile Vigna Schiavi, quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte, devono essere realizzate o adattate tenendo conto che durante particolari eventi temporaleschi il canale consortile potrà raggiungere il piano campagna;
21. in corrispondenza del manufatto di immissione il fondo e le sponde del canale consortile Vigna Schiavi dovranno essere rivestiti cls o pietrame al fine di evitare fenomeni erosivi e per segnalare la presenza dello stesso;

Per quanto attiene in particolare alla autorizzazione per la costruzione ed esercizio delle infrastrutture connesse all'impianto per l'immissione diretta del biometano nella rete di distribuzione gas naturale gestita da SNAM RETE GAS SPA dovranno essere rispettate, dalla ditta MASERATI ENERGIA SPA e dalla ditta SNAM RETE GAS SPA per quanto di rispettiva competenza, le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nella documentazione tecnica allegata all'istanza sopra richiamata, con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nullaosta, autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;

2. SNAM RETE GAS SPA assume la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti in oggetto, sollevando Arpae da ogni pretesa di chi si ritenesse danneggiato;
 3. le eventuali varianti al progetto che dovessero rendersi necessarie dovranno preventivamente essere comunicate ad Arpae;
 4. dovranno essere rispettate le indicazioni disposte con D.M. 17/4/2008 "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"*;
 5. devono essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze con gli impianti di comunicazioni elettroniche;
 6. deve essere rispettato quanto disposto dagli artt. 20 comma 1 e 90 comma 1 del D.Lgs. 42/2004;
 7. i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo e conclusi entro 36 mesi dal medesimo termine;
 8. dell'inizio dei lavori e della conclusione dovrà essere data comunicazione al Comune interessato, all'Arpae di Piacenza ed all'AUSL di Piacenza;
 9. ogni modifica alla linea di trasporto del gas dovrà essere sottoposta alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
 10. per quanto attiene la gestione delle terre e rocce da scavo dovranno essere osservate le norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e nel D.P.R. 13.6.2017 n. 120;
 11. nel caso in cui non venisse impiegato lo "spingitubo" per realizzare l'attraversamento del canale, ma venisse realizzato lo scavo delle sponde e del fondo dello stesso, il canale in corrispondenza di tale scavo dovrà essere rivestito con cls o pietrame;
7. **dare atto** inoltre che il presente costituisce modifica sostanziale dei provvedimenti della Provincia di Piacenza Determinazione Dirigenziale n. 1077 del 7.6.2013, modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2085 del 16.10.2014 e Determinazioni Dirigenziali di ARPAE nn. DET-AMB-2016-5036 del 14/12/2016, DET-AMB-2017-3876 del 21/07/2017 e DET-AMB-2018-3440 del 5/7/2018;
 8. **fare riserva** di ritirare o modificare, in via di autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
 9. **rendere noto** che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
 10. **trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta proponente e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 11. **dare atto** infine che il presente provvedimento:
 - non richiede impegno di spesa;
 - è conforme alle direttive assegnate.

**Sottoscritta digitalmente dalla
Dirigente responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.